



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



Spettabili clienti

Loro indirizzi

Trento, 1 marzo 2024

Circolare n.5 Adempimenti per impianti fotovoltaici superiori ai 20 Kw

Gli impianti di generazione da tecnologia fotovoltaica sono dotati di sistemi di misura dell'energia elettrica prodotta e di quella consumata che risultano soggette al controllo fiscale da parte dell'Agenzia delle Dogane.

L'impianto fotovoltaico superiore ai 20 Kw con autoconsumo dell'energia generata è considerato un'Officina Elettrica con obbligo di presentazione di denuncia di apertura di officina elettrica presso l'ufficio territoriale competente dell'agenzia delle dogane. L'obbligo è dato dal fatto che le accise, che i produttori di energia elettrica devono versare, vengono caricate sul consumatore finale e pagate in bolletta in base ai Kwh consumati. Se il produttore diventa anche il consumatore dell'energia prodotta dal suo stesso impianto, egli deve pagare le Accise sull'energia auto-consumata e essere registrato presso l'Agenzia delle Dogane.

Gli obblighi con l'Agenzia delle Dogane

Ogni impianto solare fotovoltaico deve essere denunciato, nel caso di potenza superiore a 20 kW, all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Sono tenuti a presentare la richiesta per apertura di Officina elettrica tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW che auto-consumano una parte dell'energia elettrica prodotta dall'impianto.

L'obbligo di apertura di Officina elettrica, non riguarda invece gli impianti da fonti rinnovabili che immettono in rete tutta l'energia prodotta.

Gli impianti da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, anche se immettono in rete tutta l'energia prodotta, sono comunque tenuti a fare una comunicazione all'Agenzia delle Dogane.

IMPIANTI > 20 kwh CON AUTO-CONSUMO

Il Soggetto Responsabile è tenuto:

- alla compilazione del registro di produzione di energia da fonti rinnovabili con obbligo di conservazione per cinque anni. Le letture devono essere effettuate, in base alle indicazioni ricevute dall'Ufficio territorialmente competente, su un apposito registro vidimato dall'Agenzia delle Dogane e le letture da riportare includono quelle relative al contatore di produzione e al contatore di scambio (nel caso di attivazione dello scambio sul posto) per la voce di immissione e per la voce di prelievo, visualizzabili sul contatore (la mancata compilazione del registro con le letture può comportare sanzioni e, in alcuni casi, il ritiro della licenza con conseguenze sugli incentivi già accordati dal GSE);



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



- alla predisposizione della dichiarazione di produzione e consumo annuale e l'invio della stessa in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Dogane **non oltre il 31 marzo di ogni anno** (da inoltrare al GSE tramite il portale FTV-SR, disponibile nella maschera "Gestione Misure - Dichiarazioni di consumo");
- al pagamento del diritto di licenza annuale;
- alla denuncia preventiva della propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati;
- al pagamento dell'accisa sul consumo dell'energia (salvo esenzione nei casi in cui l'energia sia consumata dalle imprese di auto-produzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

IMPIANTI > 20kwh CON CESSIONE TOTALE

Il Soggetto Responsabile è tenuto:

- alla predisposizione della dichiarazione di consumo annuale e l'invio della stessa in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Dogane **non oltre il 31 marzo di ogni anno** (da inoltrare al GSE tramite il portale FTV-SR, disponibile nella maschera "Gestione Misure - Dichiarazioni di consumo");

La compilazione e l'invio della dichiarazione dovrà essere assolto in forma telematica, **entro il 31 marzo 2024**, utilizzando **esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza** per l'interoperabilità, utilizzando uno dei due distinti canali (System to System (S2S) / User to System (U2S)).

- **MODALITÀ U2S – User to System**

Modalità che prevede l'utilizzo di un'applicazione web fruibile dal portale delle Dogane (Portale Unico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – PUDM) che consentirà la compilazione delle dichiarazioni annuali e l'acquisizione diretta dei dati digitati nelle maschere del servizio senza l'obbligo di doversi dotare di apposito software.

- **MODALITÀ S2S – System to System**

Modalità che prevede l'utilizzo di piattaforme software apposite (necessario dotarsi di un apposito software sviluppato da terzi per l'invio delle dichiarazioni).

Bisognerà essere in possesso dell'identità digitale del legale rappresentante (SPID di secondo livello o CNS) e delle relative credenziali dell'operatore economico preventivamente configurato ed abilitato.

Lo Studio suggerisce di riferirsi direttamente all'installatore dell'impianto fotovoltaico per la verifica del rispetto dei corretti adempimenti (eventuali richieste di predisposizione/invio delle comunicazioni annuali dovranno essere valutate per complessità e pervenire con sufficiente anticipo e completezza delle informazioni richieste).

Cordiali saluti.

Opera Stp Srl